

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-340 del 25/01/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta Caviro Extra spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione ippc esistente, sita in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione (punto 6.4.b2 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) e recupero di rifiuti non pericolosi tramite trattamento biologico (punto 5.3.b1 All. VIII Dalla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi). Aggiornamento per modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-373 del 24/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e SMI, L.R. 21/04 e SMI. DITTA CAVIRO EXTRA SPA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE, SITA IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE N. 8, LAVORAZIONE DI PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (PUNTO 6.4.B2 ALL. VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/06 E SMI) E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI TRAMITE TRATTAMENTO BIOLOGICO (PUNTO 5.3.B1 ALL. VIII DALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/06 E SMI). AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con provvedimento n. 2580 del 24/08/2015, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, ha rilasciato l'aggiornamento con modifica non sostanziale dell'AIA n. 1423 del 26/04/2012 e smi, per la prosecuzione dell'attività di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, svolta dalla ditta Caviro Distillerie srl, nel sito di via Convertite n. 8 in Comune di Faenza;
- tale provvedimento è stato successivamente aggiornato con provvedimenti n. 3595 del 23/11/2015, n. 1474 del 25/03/2018 e 6027 del 20/11/2018; con l'ultimo aggiornamento si è dato atto della voltura dell'AIA alla nuova società Caviro Extra spa;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- 1) in data 18/10/2018 la ditta Caviro Distillerie srl (ora Caviro Extra spa) ha presentato domanda di modifica non sostanziale dell'AIA n. 2580 del 24/08/2015 e smi (PGRA/2018/14570 del 19/10/2018) relativamente a:

- a) ampliamento del capannone dedicato allo scarico dei fanghi palabili, con sistema di captazione e convogliamento aria esausta;
 - b) nuovo capannone da adibire a locale officina;
 - c) modifiche impiantistiche sul reparto lavorazione vinaccia per estrazione alcol per permettere l'estrazione dell'encianina dalla vinaccia rossa; realizzazione di uno scrubber a soda per abbattere l'anidride solforosa impiegata nel ciclo;
 - d) variazione delle quantità stoccate di alcune sostanze classificate infiammabili;
 - e) progetto sperimentale per la produzione di bioplastiche dal digestato (B-PLAS);
 - f) inserimento sistema di abbattimento vapori derivanti dalla fase di carico della sostanza denominata E85, miscelazione in linea di bioetanolo e benzina verde, (scrubber);
 - g) captazione e convogliamento dei flussi di off-gas degli impianti di produzione biocarburanti, per produzione di CO₂;
 - h) aggiornamento piano di monitoraggio degli stadi di depurazione;
- 2) per la suddetta modifica con nota PGRA/2018/16488 del 26/11/2018 sono state richieste integrazioni ed in merito alla lettera e) è stato comunicato che la modifica non sostanziale in oggetto non è ritenuto il percorso procedurale idoneo per ottenere l'autorizzazione all'attività;
- 3) con nota PGRA/2019/1382 del 07/01/2019 Caviro Extra spa ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 152/06 e smi, per la quale seguirà relativo iter istruttorio, relativo al progetto sperimentale per la produzione di bioplastiche dal digestato;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell'atto sopra citato PGRA/2018/14570 del 19/10/2218 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 "*Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni*";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- *documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);*
- come sopra riportato, con nota PGRA/2018/14570 del 19/10/2018 da Caviro Distillerie srl è stata presentata comunicazione di modifica dell'AIA, precedentemente alla trasformazione della società Caviro Distillerie srl, in Caviro Extra spa avvenuta con decorrenza dal 12/11/2018, per cui la comunicazione in oggetto si intende in capo a Caviro Extra spa;
- tale modifica riguarda:
 - a) ampliamento del capannone dedicato allo scarico dei fanghi palabili, con sistema di captazione e convogliamento aria esausta;
 - b) nuovo capannone da adibire a locale officina;
 - c) modifiche impiantistiche sul reparto lavorazione vinaccia per estrazione alcol per permettere l'estrazione dell'encianina dalla vinaccia rossa; realizzazione di uno scrubber a soda per abbattere l'anidride solforosa impiegata nel ciclo;
 - d) variazione delle quantità stoccate di alcune sostanze classificate infiammabili;
 - e) progetto sperimentale per la produzione di bioplastiche dal digestato;
 - f) inserimento sistema di abbattimento vapori derivanti dalla fase di carico della sostanza denominata E85, miscelazione in linea di bioetanolo e benzina verde E85 (scrubber);
 - g) captazione e convogliamento dei flussi di off-gas degli impianti di produzione biocarburanti, per produzione di CO₂;
 - h) aggiornamento piano di monitoraggio degli stadi di depurazione;
- con nota PGRA/2018/16488 del 26/11/2018 sono state richieste integrazioni utili al proseguimento dell'istruttoria relativa al procedimento di modifica, con contestuale sospensione dei termini dello stesso;
- con nota PGRA/2019/1388 del 07/01/2019 la ditta ha presentato le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con la stessa nota sopra richiamata, di risposta alla richiesta di documentazione integrativa (PGRA/2019/1388 del 07/01/2019), è stata presentata nuova comunicazione di modifica relativa al progetto sperimentale per la produzione di bioplastiche dal digestato;

RITENUTO che la presentazione di documentazione integrativa come richiesta dall'autorità competente, non sia lo strumento idoneo per presentare ulteriori modifiche da apportare alle condizioni e prescrizioni dell'AIA, e che per il progetto sperimentale, qualora ricorrano le condizioni richieste dalla norma per configurarsi come impianto sperimentale e **il percorso autorizzativo da intraprendere sarà quello di presentare istanza di rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 152/06 e smi, con contestuale presentazione di comunicazione di modifica dell'AIA, i cui termini resteranno sospesi nelle more dell'espletamento della suddetta procedura autorizzativa dell'impianto di sperimentazione e ricerca;**

DATO ATTO che con nota PGRA/2019/4788 del 11/01/2019 quanto ritenuto sopra è stato comunicato alla ditta;

VISTA la nota PGRA/2019/1382 del 07/01/2019 Caviro Extra spa ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 152/06 e smi, per la quale seguirà relativo iter istruttorio;

DATO ATTO che la società è iscritta nella white list prevista ai sensi del DPCM 18/04/2013, attualmente in fase di aggiornamento;

PRESO ATTO dell'esecuzione delle opere di mitigazione acustica previste nel Piano di bonifica acustica relativo al complesso IPPC Caviro-Enomondo (PGRA/2015/10290 del 28/12/2015), come attestato dal parere del Servizio Territoriale di ARPAE assunto al PGRA/2019/9661 del 21/01/2019;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Ing. Laura Avveduti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di considerare le modifiche comunicate** con nota PGRA/2018/14570 del 19/10/2018 dalla società **Caviro Distillerie srl, ora Caviro Extra spa**, come esplicitate nelle premesse, ad eccezione di quanto previsto in merito al progetto sperimentale per la produzione di bioplastiche dal digestato, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA n. 2580 del 24/08/2015 e smi per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate;**
2. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. 21/04 e smi, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento n. 2580/2015 come già aggiornato e modificato dai provvedimenti n. 3595 del 23/11/2015, n. 1474 del 25/03/2018 e n. 6027 del 20/11/2018**, alla ditta **Caviro Extra spa**, nella persona del suo gestore Sig. Gabriele Bassi, avente sede legale e stabilimento in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, P.IVA IT02274140397, per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della vinificazione, di cui al punto 6.4.b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi e di recupero di rifiuti non pericolosi tramite trattamento biologico di cui al punto 5.3.b1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi, nell'installazione sita in Comune di Faenza, via Convertite n. 8, come di seguito riportato:

2.a) Impianto di trattamento di rifiuti palabili

Al capannone tamponato ed aspirato già previsto ne verrà affiancato un secondo con le stesse caratteristiche e le cui arie esauste subiranno lo stesso tipo di trattamento, attraverso ossidazione

termica ad alte temperature, come aria primaria nella camera di combustione della centrale termica di Enomondo srl (caldaia Ruths).

Le prescrizioni riportate ai punti 11 e 12 del paragrafo D2.4.2) Emissioni convogliate, dell'allegato 2 al provvedimento n. 1474 del 25/03/2018, sono sostituite dalle seguenti:

11. *L'aria aspirata dal capannone realizzato per lo scarico dei fanghi palabili unitamente a quella aspirata dal nuovo capannone realizzato in ampliamento al precedente, deve essere inviata in alimentazione alla Centrale Termica esistente di Enomondo srl (caldaia Ruths), in sostituzione/contributo dell'aria primaria; solo in caso di emergenza o di fermata programmata della Centrale Termica di Enomondo srl, l'aria aspirata, previo trattamento con idonei prodotti enzimatici, viene convogliata al punto di emissione in atmosfera E214.*

12. *La gestione del flusso delle correnti di aria dal sistema di aspirazione a servizio dei capannoni per lo scarico dei fanghi palabili, alla Centrale Termica di Enomondo srl, deve essere definita da apposito regolamento tra le due società, da tenere a disposizione delle autorità di controllo. Allo scopo andrà aggiornato il regolamento interno già esistente tra le due società per il flusso di aria dal capannone attualmente gestito.*

2.b) Realizzazione del nuovo locale officina con conseguente ricollocazione del punto di emissione E176 Manutenzione – saldatura, come da planimetria allegata alla comunicazione di modifica di AIA PGRA/2018/14570 del 19/10/2018, Planimetria Allegato 2 Emissioni in atmosfera Rev. 1 del 16/10/2018, mantenendo le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di funzionamento previste al paragrafo D2.4.2 Emissioni convogliate dell'allegato 2 al provvedimento n. 1474 del 25/03/2018;

2.c) Lavorazione vinacce

In seguito ad interventi impiantistici sulla linea di lavorazione della vinaccia per l'estrazione di alcol, in modo da adeguarla anche per la lavorazione della vinaccia rossa per l'estrazione dell'enocianina nel periodo di maggior carico settembre-ottobre, viene introdotto un nuovo punto di emissione denominato E221 – estrazione aria impianto vinaccia-enocianina (scrubber) come da planimetria allegata alla comunicazione di modifica di AIA PGRA/2018/14570 del 19/10/2018, Planimetria Allegato 2 Emissioni in atmosfera Rev. 1 del 16/10/2018, del tutto simile a quello già esistente E213, di cui si prende atto integrando la tabella delle emissioni per cui non si indicano limiti specifici, riportata al paragrafo D2.4.2 Emissioni convogliate, dell'allegato 2 al provvedimento n. 1474 del 25/03/2018.

2.d) Variatione quantitativi sostanze infiammabili

In seguito ad esigenze di natura logistica e produttiva, per ottimizzare la gestione degli stoccaggi di denaturanti e prodotti finiti (alcol infustato), sono previste modifiche delle quantità di sostanze già stoccate e classificate infiammabili, per le quali lo stabilimento Caviro Extra di Faenza rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 105/2015 (stabilimento di soglia inferiore): si prende atto dell'avvenuta comunicazione di non aggravio di rischio e del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Ravenna, ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151.

2.e) I flussi di off-gas degli impianti di upgrading del biogas per la produzione di biometano, attualmente indirizzati ai punti di emissione E217 (sfiato off-gas impianto di upgrading 17007) ed E218 (sfiato off-gas impianto di upgrading 17008), verranno captati e convogliati tramite idonee condotte/tubazioni all'impianto di purificazione e liquefazione della CO₂ installato e gestito da Enomondo srl (per il quale è stata presentata idonea comunicazione di AIA, PGRA/2018/15272 del 05/11/2018), riducendo le emissioni in atmosfera di questo gas, individuato tra quelli responsabili dell'effetto serra.

Quanto riportato in merito al Monitoraggio, relativamente ai punti di emissione E217 ed E218, al paragrafo D2.4.2) Emissioni convogliate, dell'allegato 2 al provvedimento n. 1474 del 25/03/2018,

“In merito alla purificazione del biogas, attraverso i due nuovi trattamenti di up grading per l'ottenimento di biometano, ai punti di emissione dell'off-gas derivante dal trattamento **E217** ed **E218**, deve essere effettuata **almeno una verifica annuale** della sua composizione (CO₂, O₂, N₂, CH₄), che attesti l'assenza di COV e silossani, un livello di H₂S inferiore a 5 ppm e la presenza di CH₄ in concentrazione pari al massimo a 1,3%.”

è sostituito da quanto di seguito riportato:

“In merito alla purificazione del biogas, attraverso i due trattamenti di upgrading per l'ottenimento di biometano, ai punti di emissione dell'off-gas derivante dal trattamento **E217** ed **E218**, deve essere effettuata **almeno una verifica annuale** della sua composizione (CO₂, O₂, N₂, CH₄), che attesti l'assenza di COV e silossani, un livello di H₂S inferiore a 5 ppm e la presenza di CH₄ in concentrazione pari al massimo a 1,3%. In seguito all'avvio dell'impianto di captazione e liquefazione della CO₂ derivante dal trattamento di upgrading, i flussi di off-gas vengono convogliati a questo impianto e non sono più

*inviati ai punti di emissione E217 ed E218, se non nei casi di manutenzione e/o fermata dello stesso impianto. Deve comunque essere mantenuta la verifica annuale della composizione.
Deve inoltre essere tenuta registrazione dei periodi di funzionamento delle emissioni E217 ed E218.”*

2.f) In merito agli aspetti legati alla matrice acustica, considerato che risultano eseguite le opere di mitigazione acustica previste nel Piano di bonifica acustica del complesso IPPC Caviro-Enomondo (PGRA/2015/10290 del 28/12/2015), ed in merito agli eventuali impatti generati dall'introduzione di nuove sorgenti sonore (impianto di recupero dell'off-gas per la purificazione e liquefazione della CO₂) si riportano le seguenti **prescrizioni alle quali il gestore Caviro Extra spa, in concorso con il gestore delle attività insediate nel sito e gestite da Enomondo srl deve attenersi:**

- non appena saranno note marca e modello degli impianti da installare e le quote delle sorgenti sonore, dovrà essere redatta e presentata al SAC, valutazione previsionale di impatto acustico con il dimensionamento della barriera acustica ritenuta necessaria;
- tale barriera acustica, da installare in prossimità delle sorgenti sonore (come riportato in relazione) deve essere realizzata con idoneo materiale fonoassorbente e fonoisolante, dimensionata in modo da schermare la propagazione del rumore verso i ricettori presenti;
- alla messa in esercizio delle sorgenti sonore di progetto (relative all'impianto di liquefazione della CO₂, individuate nella documentazione presentata da Enomondo srl come SE25, SE26, SE27A, SE27B, SE28) dovrà essere effettuata verifica fonometrica alla sorgente e ai ricettori per valutare le stime previsionali prodotte; in caso di esito non conforme ai limiti acustici dovranno essere realizzati ulteriori interventi di mitigazione acustica;
- devono essere aggiornati i documenti relativi all'identificazione e alla caratterizzazione delle sorgenti sonore di Enomondo srl e di Caviro Extra spa, nonché le relative planimetrie (Allegato 3C – Planimetria delle sorgenti di rumore, previsto dalla modulistica AIA); tali documenti, insieme alla Documentazione di impatto acustico (Allegato 6 previsto dalla modulistica AIA) aggiornata, dovranno far parte della documentazione AIA presente in sito da esibire all'autorità competente in sede d'ispezione;
- in caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata nuova valutazione di impatto acustico o integrazione a quella già presentata

2.g) Per migliorare la sicurezza degli operatori addetti alla fase di carico del prodotto E85 (miscela di bioetanolo e benzina verde da utilizzare nel settore della carburazione), viene realizzato un sistema di abbattimento dei vapori originati durante la fase di carico in autobotte del prodotto (scrubber a umido con miscela di acqua e prodotto disgregante per idrocarburi), la cui emissione (costituita da O₂ e CO₂) è convogliata al nuovo punto E222, come identificato nella planimetria allegata alla comunicazione di modifica di AIA PGRA/2018/14570 del 19/10/2018, Planimetria Allegato 2 Emissioni in atmosfera Rev. 1 del 16/10/2018, di cui si prende atto integrando la tabella delle emissioni per cui non si indicano limiti specifici, riportata al paragrafo D2.4.2 Emissioni convogliate, dell'allegato 2 al provvedimento n. 1474 del 25/03/2018.

2.h) In riferimento al piano di monitoraggio e controllo per la buona conduzione dell'impianto di depurazione aziendale, attraverso apposite procedure operative, l'elenco delle tabelle riportate al paragrafo D2.5.3) Monitoraggio e controllo, dell'allegato 2 al provvedimento n. 1474 del 25/03/2018, è sostituito da quello di seguito riportato:

Liquido in alimentazione ai digestori impianto vecchio (polmone borlande)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura	ogni 8 ore	30÷50°C
COD	2 volte alla settimana	5.000÷100.000 ppm
Solfati	1 volta alla settimana	< 1.500 ppm
Cloruri		< 4.000 ppm
Ammniaca		< 2.000 ppm
Fosforo		< 300 ppm

Liquido contenuto all'interno dei digestori impianto vecchio (D1, D2, D3, D4 e D5)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura	ogni 8 ore	30÷40°C
pH	2 volte alla settimana	6,8÷7,9
Valore "FOS"	2 volte alla settimana	2.500÷5.000
Valore "TAC"	2 volte alla settimana	5.500÷10.500
FOS/TAC	2 volte alla settimana	0,40÷0,60
Residuo a 105°C (destratta salinità)	1 volta ogni 15 giorni	10÷40 g/l
Residuo a 600°C (destratta salinità)	1 volta ogni 15 giorni	5÷20 g/l
Redox	2 volte alla settimana	< -100 mV
Cloruri	1 volta al mese	< 3.000 mg/l

Ammoniaca	1 volta al mese	< 3.000 mg/l
-----------	-----------------	--------------

Rilevazione sui digestori impianto vecchio (D1, D2, D3, D4 e D5)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Pressione	1 volta al turno	60÷280 mmHg
Portata in alimentazione a ciascun digestore	ogni 8 ore	0÷35 m ³ /h

Liquido in alimentazione ai digestori, impianto nuovo (vasca miscelazione)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura	ogni 8 ore	10÷40°C
COD	2 volte alla settimana	50.000÷150.000 ppm
Solfati	1 volta alla settimana	< 1.500 ppm
Cloruri	1 volta alla settimana	< 3.000 ppm
Ammoniaca	1 volta alla settimana	< 3.000 ppm
Fosforo	1 volta alla settimana	< 1.500 ppm
Residuo a 105°C	1 volta alla settimana	60÷120 g/l
Residuo a 600°C	1 volta alla settimana	10÷40 g/l

Liquido contenuto all'interno dei digestori, impianto nuovo (idrolisi, digestore primario e digestore secondario)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura	ogni 8 ore	30÷45°C
pH	2 volte alla settimana	6,8÷7,9
Valore "FOS"	2 volte alla settimana	4.000÷7.500
Valore "TAC"	2 volte alla settimana	9.000÷15.000
FOS/TAC	2 volte alla settimana	0,35÷0,65
Residuo a 105°C (destratta salinità)	1 volta ogni 15 giorni	70÷90 g/l (idrolisi) 45÷60 g/l
Residuo a 600°C (destratta salinità)	1 volta ogni 15 giorni	15÷25 g/l
Redox	2 volte alla settimana	< -150 mV
Cloruri	1 volta al mese	< 3.000 mg/l
Ammoniaca	1 volta al mese	< 3.000 mg/l

Rilevazione sui digestori, impianto nuovo (idrolisi, digestore primario e digestore secondario)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Pressione	1 volta al turno	150÷280 mmHg
Portata in alimentazione idrolisi, digestori primario e secondario	ogni 8 ore	0÷35 m ³ /h

Liquido in uscita dai flottatori (o dal Dec 4)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
COD	2 volte alla settimana	< 3.000 mg/l
Ammoniaca	2 volte alla settimana	< 2.000 mg/l (come N)
Nitrati	2 volte alla settimana	0÷50 mg/l
Nitriti	2 volte alla settimana	0÷45 mg/l
Cloruri	1 volta alla settimana	< 3.000 mg/l
Solfati	1 volta alla settimana	< 1.000 mg/l
Fosforo	1 volta alla settimana	< 50 mg/l

Corretto funzionamento flottatori

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Portata in alimentazione ai flottatori	ogni 2 ore	10÷30 m ³ /h
Portata flocculante	ogni 2 ore	varia

Liquido all'interno delle vasche di ossidazione (V1, V2, V3, V4)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Temperatura V1-V2-V3-V4	1 volta al giorno	> 15°C
Ossigeno V2-V4	1 volta al giorno	0,6÷2,8 g/l
COD V1, V2, V3, V4	1 volta alla settimana	< 1.000 mg/l
Redox V1, V3	2 volte alla settimana	< 0
Redox V2, V4	2 volte alla settimana	> 0
Ammoniaca V1, V2, V3, V4	2 volte alla settimana	< 200 mg/l V1 < 120 mg/l V2 < 50 mg/l V3 < 25 mg/l V4
Nitrati V1, V2, V3, V4	2 volte alla settimana	< 90 mg/l in vasca 4, nelle altre vasche verificare il contenuto di azoto tot.
Nitriti V1, V2, V3, V4	2 volte alla settimana	In vasca 1, 2, 3 < 30 mg/l In vasca 4 < 10 mg/l
Solfati	1 volta alla settimana	< 2.000 mg/l

Cloruri	1 volta alla settimana	< 1.800 mg/l
Residuo secco a 105°C destratta salinità	1 volta ogni 15 giorni	2±8 g/l

Estrazione fanghi in uscita allo stadio ossidativo (Dec2)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Densità fanghi	1 volta al turno	Controllo visivo

Liquido in uscita al decantatore dello stadio ossidativo (Dec3) per scarico in pubblica fognatura

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
pH	2 volte alla settimana	5,5÷9,5
COD	2 volte alla settimana	< 360 mg/l
Ammoniaca	2 volte alla settimana	< 27 mg/l (come N)
Solfati	1 volta alla settimana	< 1.800 mg/l
Fosforo	1 volta alla settimana	< 13,5 mg/l
Cloruri	1 volta alla settimana	< 1.800 mg/l
SST	1 volta alla settimana	< 180 mg/l
Azoto totale (come NO ₂ +NO ₃)	2 volte alla settimana	< 90 mg/l

Estrazione fanghi in uscita al decantatore Decantatore 3

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
Densità fanghi	1 volta al turno	Controllo visivo

Vasca raccolta acque reflue di dilavamento da rimettere in testa all'impianto ossidativo

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
COD	2 volte alla settimana	< 3.000 mg/l
Fosforo	1 volta alla settimana	< 30 mg/l
Ammoniaca	1 volta alla settimana	< 250 mg/l
Nitrati	2 volte alla settimana	-
Nitriti	2 volte alla settimana	-
Cloruri	2 volte alla settimana	< 2.500 mg/l
Solfati	2 volte alla settimana	< 2.500 mg/l

Surnatante da bacino ispessimento fanghi (ex M2) e/o disidratazione fanghi da inviare alla fase ossidativa

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
COD	2 volte alla settimana	< 2.000 mg/l
Ammoniaca	2 volte alla settimana	< 2.000 mg/l (come N)
Fosforo	1 volta alla settimana	< 40 mg/l
Solfati	1 volta alla settimana	< 2.200 mg/l
Cloruri	1 volta alla settimana	< 2.000 mg/l

Scarico in acque superficiali (S2) da Bacino di raccolta acque meteoriche di dilavamento (X)

Parametro	Frequenza	Valore di riferimento
COD	Ad ogni evento meteorico significativo (e comunque almeno semestrale)	< 160 mg/l
pH	Ad ogni evento meteorico significativo (e comunque almeno semestrale)	5,5÷9,5
Ammoniaca	Ad ogni evento meteorico significativo (e comunque almeno semestrale)	< 15 mg/l (come N)
Fosforo	Ad ogni evento meteorico significativo (e comunque almeno semestrale)	< 10 mg/l
Solfati	Ad ogni evento meteorico significativo (e comunque almeno semestrale)	< 1.000 mg/l
Cloruri	Ad ogni evento meteorico significativo (e comunque almeno semestrale)	< 1.200 mg/l
SST	Ad ogni evento meteorico significativo (e comunque almeno semestrale)	< 80 mg/l
Azoto totale NO ₂ + NO ₃	Ad ogni evento meteorico significativo (e comunque almeno semestrale)	< 20,6 mg/l

2.h) Sempre in riferimento al piano di monitoraggio e controllo per la buona conduzione dell'impianto di depurazione aziendale, attraverso apposite procedure operative, la tabella "Rifiuti liquidi e palabili in ingresso al depuratore aziendale (digestione anaerobica)" riportata al paragrafo D2.5.3) Monitoraggio e controllo, dell'allegato 2 al provvedimento n. 1474 del 25/03/2018, è sostituita dalla seguente:

Rifiuti liquidi e palabili in ingresso al depuratore aziendale (digestione anaerobica)

Parametro	Frequenza per i nuovi conferitori Per i primi 6 mesi di conferimento	Frequenza per i conferitori consolidati	Valore di riferimento
COD	Ogni 15 giorni sul campione massa delle 2 settimane precedenti	Almeno 6 analisi/anno su campioni di massa di almeno 15 gg	< 300.000 mg/l
Ammoniaca	Ogni 15 giorni sul campione massa delle 2 settimane precedenti	Almeno 6 analisi/anno su campioni di massa di almeno 15 gg	< 3.000 mg/l (come N)
Solfati	Per i viaggi prova a discrezione del RDEP sul campione massa se vi sono dubbi sulla presenza eccessiva	Per i viaggi prova a discrezione del RDEP sul campione massa se vi sono dubbi sulla presenza eccessiva	< 1.000 mg/l
Fosforo	Ogni 15 giorni sul campione massa delle 2 settimane precedenti	Almeno 6 analisi/anno su campioni di massa di almeno 15 gg	< 2.000 mg/l

Cloruri	Per i viaggi prova a discrezione del RDEP sul campione massa se vi sono dubbi sulla presenza eccessiva	Per i viaggi prova a discrezione del RDEP sul campione massa se vi sono dubbi sulla presenza eccessiva	< 2.500 mg/l
Residuo a 105°C	Ogni 15 giorni sul campione massa delle 2 settimane precedenti	Almeno 6 analisi/anno su campioni di massa di almeno 15 gg	-
Residuo a 600°C	Ogni 15 giorni sul campione massa delle 2 settimane precedenti	Almeno 6 analisi/anno su campioni di massa di almeno 15 gg	-

2.i) La frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza, indicata al paragrafo D3.2) Autocontrolli, controlli programmati e loro costo, della Sezione D, dell'allegato al provvedimento di AIA n. 2580 del 24/08/2015, è da intendersi **triennale**, secondo quanto previsto dalla DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR 2124/2018).

3. dell'avvenuta attivazione delle modifiche impiantistiche riportate al punto precedente deve essere data tempestiva comunicazione al SAC di ARPAE;
4. con il presente provvedimento di modifica e aggiornamento dell'AIA, sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni/permessi/nulla osta eventualmente necessari per l'avvio delle attività di carattere edilizio; allo scopo dovrà essere presentata all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina idonea istanza o comunicazione per il loro ottenimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
5. di stabilire che per l'esercizio delle **attività di gestione dei rifiuti non pericolosi** oggetto dell'AIA, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, ad adeguare, tramite appendice, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto di aggiornamento dell'AIA n. 2580 del 24/08/2015 e smi. Fino ad allora le attività di gestione dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA 2580/2015, come aggiornata dai provvedimenti n. 3595/2015, 1474/2018 e 6027/2018;
6. **di lasciare inalterate tutte le restanti condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 2580/2015, come aggiornato dai provvedimenti n. 3595/2015, n. 1474/2018 e n. 6027/2018;**
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a condizione risolutiva e per tanto in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva da parte del Ministero dell'Interno (Ufficio antimafia), il presente provvedimento verrà immediatamente revocato;
8. di assumere il presente provvedimento di modifica dell'AIA n. 2580/2015 e smi e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
9. il monitoraggio e il controllo delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/06 e successive modifiche, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
10. di rendere noto infine che copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è resa disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito di ARPAE, nonché presso la sede di ARPAE Ravenna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.

DICHIARA inoltre che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

SAC DI RAVENNA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Alberto Rebucci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.